

Codice A1409A

D.D. 17 maggio 2019, n. 392

**Indicazioni operative per l'applicazione della DGR 28-5718 del 2 ottobre 2017 ai Centri di vacanza per minori.**

Richiamata la normativa in materia di sicurezza alimentare, in particolare il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, che detta norme di carattere generale ai fini della sicurezza alimentare, ed il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";

visto l'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, riguardante i controlli ufficiali, la registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti delle imprese del settore alimentare;

verificato l'Accordo Stato-Regioni, Rep. Atti n. 59/CSR del 29/04/2010, recante "Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari", recepito dalla Regione Piemonte con la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 21-1278 del 23/12/2010;

visti gli Accordi Stato-Regioni 4 maggio 2017 rep. 46/CU, 6 luglio 2017 rep. 76/CU e 77/CU e 22 febbraio 2018 rep. 18/CU, con i quali sono stati adottati moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni ed istanze;

viste le DGR del 19 giugno 2017 n. 20-5198, DGR del 25 settembre 2017, n. 16-5652 e DGR del 23 marzo 2018, n. 13-6679, con le quali è stata adottata la modulistica unificata e standardizzata in materia di attività commerciali e artigianali ed in materia edilizia, che comprende la "Scheda anagrafica", contenente i dati identificativi delle Ditte che presentano l'istanza;

verificato che, per dare coerenza e completezza alle procedure amministrative stabilite in materia, è stato approvato da parte della Regione Piemonte, con DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017, il modulo "Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)" (Allegato A), da utilizzare da parte di tutti gli operatori del settore alimentare (OSA), laddove non sia previsto il riconoscimento degli stabilimenti, per la richiesta di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;

verificato che la medesima deliberazione ha demandato al Settore regionale Prevenzione e Veterinaria il compito di definire, con proprio atto, le procedure relative all'acquisizione delle informazioni minime necessarie per la programmazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali previsti dal Regolamento (CE) 852/04;

vista la DGR 20 aprile 2018, n. 11-6760 avente ad oggetto: "L.R. 11.03.2015, n. 3, art. 17. Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori. Revoca parziale della DGR del 29 giugno 1992 n. 38-16335 e revoca della DGR 4 luglio 2016, n. 18-3561";

vista la Determinazione Dirigenziale (DD) 18 maggio 2018, n. 411 del Settore Regionale Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti, avente ad oggetto: "D.G.R. n. 11-6760 del 20-04-2018 "L.R. 11.03.2015, n. 3, art. 17. Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori". Approvazione modulistica per la

presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività", che ha approvato l'Allegato 1 – "Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) Centri di vacanza per minori", da utilizzare per l'attivazione dei Centri stessi;

ritenuto opportuno fornire ai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) indicazioni operative per la registrazione delle attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti/pasti nei Centri di vacanza per minori, contenute nell'allegato 1 alla presente determinazione "Indicazioni operative per la notifica sanitaria delle attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti/pasti nei Centri di vacanza per minori", di cui forma parte integrante e sostanziale;

vista la necessità di approvare il modulo contenuto nell'allegato 2 alla presente determinazione "Comunicazione dei dati relativi al Centro di vacanza per minori al fine del controllo ufficiale (Reg. (CE) 852/04; Reg. (CE) 882/04)", di cui forma parte integrante e sostanziale, che contiene le informazioni necessarie al fine della programmazione del controllo ufficiale previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza alimentare, da trasmettere direttamente ai SIAN delle ASL.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

#### IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 16 del D.L.vo n. 165/2001;  
visto l'art. 17 della LR n. 23/2008 e s.m.i.;  
vista la DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017;  
vista la DGR n. 11-6760 del 20 aprile 2018;  
vista la DD n. 411 del 18 maggio 2018;

#### *determina*

- di approvare i seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, contenenti rispettivamente le disposizioni per la registrazione dei Centri di vacanza per minori e per la programmazione e lo svolgimento del controllo ufficiale:
  - Allegato 1 - "Indicazioni operative per la notifica sanitaria delle attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti/pasti nei Centri di vacanza per minori";
  - Allegato 2 - "Comunicazione dei dati relativi al Centro di vacanza per minori al fine del controllo ufficiale (Reg. (CE) 852/04, Reg. (CE) 882/04)".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché, ai sensi dell'articolo 12 del D.L.vo n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente del Settore  
Gianfranco CORGIAT LOIA

Il Funzionario estensore  
Caterina Maria STRUMIA

Allegato

Indicazioni operative per la notifica sanitaria delle attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti/pasti nei Centri di vacanza per minori.

1 - L'avvio del Centro di vacanza per minori deve essere segnalato secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 20 aprile 2018, n. 11-6760, utilizzando il modulo approvato dalla Determinazione Dirigenziale (DD) n. 411 del 18.05.2018, l'Allegato 1 – Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) Centri di vacanza per minori (di seguito "SCIA Centri vacanza").

La fornitura di pasti ai bambini/ragazzi in occasione dei Centri vacanza è una forma di ristorazione collettiva che prevede la preparazione e somministrazione di alimenti quotidiana, per un periodo limitato, realizzabile in strutture scolastiche e non scolastiche (es.: oratori di parrocchie, circoli sportivi).

Per notificare ai sensi delle norme sulla sicurezza alimentare la preparazione e/o la somministrazione dei pasti deve essere allegato alla "SCIA Centri vacanza" anche l'Allegato A "Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Regolamento (CE) 852/2004)" (di seguito indicata come "All. A – Notifica sanitaria"), approvato dalla DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017 (Disposizioni in materia di sicurezza alimentare). L'All. A – Notifica sanitaria" deve sempre essere trasmesso unitamente alla "Scheda anagrafica" approvata con DGR n. 20-5198 del 19.06.2017.

La DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017, nell'Allegato B, all'art. 5, punto 3, prevede che i Centri di vacanza per minori e similari, se adibiti a soggiorno temporaneo di gruppi di persone autogestiti, siano esclusi dall'obbligo della trasmissione della notifica sanitaria in quanto la preparazione/somministrazione dei pasti risulta riconducibile ad un'attività di preparazione familiare; se la struttura si avvale invece, per la preparazione dei pasti, di un cuoco anche non professionale, appositamente incaricato per tale preparazione, è necessaria la notifica sanitaria come ristorazione collettiva.

Le attività di preparazione e/o di somministrazione che rientrano in questa esenzione o che risultano già notificate (o già autorizzate, come prevedeva la normativa sanitaria antecedente l'anno 2007) non ricadono nell'obbligo di trasmissione della notifica sanitaria in allegato alla "SCIA Centri vacanza". La presenza sul territorio di un Centro di vacanza per minori dove viene svolta attività di ristorazione deve comunque essere segnalata al Servizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente, secondo le modalità descritte al punto 3.

2 - Nel modulo "All. A – Notifica sanitaria", la "ristorazione collettiva" è stata suddivisa in due sezioni:

- Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva (catering continuativo e per eventi);
- Somministrazione pasti in ristorazione collettiva (mense, terminali di distribuzione, sedi per eventi e banqueting).

A riguardo, la DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017 ha disposto, nell'Allegato B, all'art. 3, punto 4, lett. c), che l'attività di preparazione e/o somministrazione di pasti per la ristorazione collettiva sia notificata con il seguente criterio:

- se la mensa produce pasti all'interno della struttura o provvede alla cottura finale, con successiva somministrazione diretta all'interno della stessa struttura, nel modulo "All. A – Notifica sanitaria" si deve indicare:
  - sia "Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva";
  - sia "Somministrazione pasti in ristorazione collettiva".
- se la mensa somministra pasti preparati e veicolati da un centro cottura esterno o da altra mensa si deve indicare:
  - "Somministrazione pasti in ristorazione collettiva".

3 - Il modulo "SCIA Centri vacanza" contiene, al riquadro 3 – Avvio dell'attività, la richiesta di segnalare se nel Centro sarà messa in atto un'attività di ristorazione. Il termine "ristorazione" ricomprende sia la preparazione che la somministrazione dei pasti.

A) Se la preparazione e la somministrazione dei pasti risultano riconducibili all'ambito "famigliare", alla richiesta "la ristorazione è soggetta a presentazione di SCIA" (in questo caso con SCIA é da intendersi la notifica sanitaria) dovrà essere indicato "NO";

B) Se invece la preparazione e/o la somministrazione dei pasti sono soggette alla notifica sanitaria dovrà essere precisato, nell'ultima riga del riquadro 3 del modulo "SCIA Centri vacanza", se l'attività è già notificata/autorizzata:

B.1. se già notificata/autorizzata non è necessario allegare la notifica sanitaria alla SCIA Centro vacanza;

B.2. se non ancora notificata/autorizzata in allegato alla "SCIA Centri di vacanza" dovrà essere trasmesso l' "All. A – Notifica sanitaria" (compilata secondo il criterio indicato al punto 2) e la "Scheda anagrafica".

Nei casi riportati alle lettere A e B.1 la "SCIA Centri vacanza" dovrà essere trasmessa, da parte del Comune, anche al SIAN dell'ASL.

Nel caso riportato alla lettera B.2, la "SCIA Centri vacanza", comprensiva dell'"All. A – Notifica sanitaria" e della "Scheda anagrafica", dovrà essere trasmessa, da parte del SUAP, anche al SIAN dell'ASL.

In tutti i casi, il Centro vacanza dovrà inviare direttamente al SIAN dell'ASL territorialmente competente, tramite pec (o posta elettronica), le informazioni contenute nell'allegato 2 della presente determinazione, necessarie per il controllo ufficiale; questa trasmissione dovrà avvenire contestualmente (ovvero senza ritardo) rispetto alla trasmissione della SCIA Centro vacanza al Comune o al SUAP.

Tranne i casi in cui il pasto non sia consumato in loco ma presso forme di ristorazione già notificate (vedi punto 7 dell'allegato 2), dovranno essere compilate entrambe le sezioni 5 e 6 dell'allegato 2.

E' facoltà dell'ASL richiedere al Centro vacanze ulteriore documentazione e/o informazioni utili al fine del controllo ufficiale.

4 - A titolo esemplificativo, si descrivono alcuni casi.

- a) Il Centro vacanza si avvale di forme di ristorazione riconducibili alla gestione familiare (es.: consumo di alimenti preparati da ciascuna famiglia, produzione/somministrazione in loco dei pasti svolta da parte di genitori o volontari che partecipano alle attività del centro) o ad un operatore del settore alimentare (OSA) già notificato (es.: acquisto di panini presso bar/ristoranti; consumo di pasti in ristoranti; somministrazione in forma familiare di pasti forniti da un OSA notificato).

Non è necessaria la notifica sanitaria; il tipo di refezione adottata ed i riferimenti all'eventuale OSA che fornisce il pasto devono essere comunicati da parte del Centro direttamente al SIAN dell'ASL utilizzando l'allegato 2.

- b) - Centri vacanza in scuole (o in altre strutture autorizzate alla refezione nel periodo scolastico) dove l'OSA che si occupa della produzione/somministrazione per il Centro è il medesimo che se ne occupa durante l'anno scolastico.
- Centri vacanza in stabilimenti differenti da scuole (es. parrocchie, centri sportivi, ecc...) dove è presente una cucina per la preparazione dei pasti già notificata/autorizzata (es. cucina oratorio, ristorante interno al circolo sportivo) che si occupa della preparazione/somministrazione del pasto.

Se il Centro si avvale di OSA già registrati da parte dell'ASL per la medesima attività, la notifica sanitaria non è necessaria; il Centro deve però trasmettere l'allegato 2 per segnalare quale OSA già notificato effettuerà il servizio di preparazione e di somministrazione di pasti.

- c) Centri vacanza in scuole (o in altre strutture autorizzate alla refezione nel periodo scolastico) o in stabilimenti differenti da scuole (es. parrocchie, centri sportivi, ecc...) dove l'OSA responsabile della produzione e/o della somministrazione è diverso rispetto a quello attivo durante il restante periodo dell'anno.

L'OSA responsabile della produzione e/o della somministrazione del pasto deve trasmettere una notifica sanitaria ai fini della registrazione, precisando se la notifica riguarda la produzione o la somministrazione dei pasti o entrambe le attività: dovrà essere compilato il riquadro 1 dell'"All. A – Notifica sanitaria", non trattandosi di subentro ma di avvio dell'attività.

L'OSA può eventualmente indicare, al punto 1.4 dell'"All. A – Notifica sanitaria", che l'attività stagionale sarà effettuata anche negli anni successivi; l'eventuale variazione, negli anni seguenti, della ragione sociale o la cessazione dovranno essere notificate all'ASL.

L'invio della notifica sanitaria avverrà come indicato al punto 3, lettera B.2 nel caso sia il Centro vacanza stesso che notifica la produzione/somministrazione dei pasti. Nel caso si tratti di un OSA diverso rispetto al Centro vacanza la notifica sanitaria non dovrà essere allegata alla "SCIA Centri vacanza" ma dovrà essere trasmessa secondo l'iter di legge (DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017).

Il Centro trasmette direttamente al SIAN dell'ASL le pertinenti informazioni contenute nell'allegato 2.

- d) Centri vacanza in strutture dove il pasto è veicolato da Ditta già notificata mentre la somministrazione è svolta da parte del Centro.

Se non esente in quanto rientrante nell'ambito "famigliare", l'attività di somministrazione deve essere notificata ai fini della registrazione, come indicato al punto 3, lettera B.2.

Il Centro trasmette direttamente al SIAN dell'ASL le pertinenti informazioni contenute nell'allegato 2.

- e) Centri vacanza in stabilimenti (es. parrocchie, centri sportivi, ecc...) dove si intende allestire ex novo una cucina per l'uso stagionale.

Il Centro vacanza deve notificare ai fini della registrazione, come indicato al punto 3, lettera B.2, la propria attività di produzione/somministrazione di pasti.

Il Centro trasmette direttamente al SIAN dell'ASL le pertinenti informazioni contenute nell'allegato 2.





colazione     pranzo     merenda     cena

5 - La **PREPARAZIONE** del pasto:

- avviene in loco, la notifica sanitaria non è richiesta perché attività riferibile a preparazione familiare
- avviene in loco, la notifica sanitaria è stata trasmessa in allegato alla "SCIA Centri vacanza" indicata in oggetto
- avviene in loco, la notifica sanitaria è stata allegata alla precedente "SCIA Centri vacanza" già trasmessa in data ...../...../.....
- avviene in loco, a cura della Ditta (Ragione sociale) .....  
..... CF/P.IVA .....  
notificata/autorizzata in data ...../...../..... prot./aut. n. ....
- il pasto é fornito al Centro dalla Ditta (Ragione sociale) .....  
..... CF/P.IVA .....  
è prodotto nello stabilimento sito in: Comune .....  
prov. |\_|\_| Via ..... n..... C.A.P. |\_|\_|\_|\_|\_|  
notificato/autorizzato in data ...../...../..... prot./aut. n. ....

6 - La **SOMMINISTRAZIONE** del pasto:

- avviene in loco, la notifica sanitaria non è richiesta perché attività riferibile a preparazione familiare
- avviene in loco, la notifica sanitaria è stata trasmessa in allegato alla "SCIA Centri vacanza" indicata in oggetto
- avviene in loco, la notifica sanitaria è stata allegata alla precedente "SCIA Centri vacanza" già trasmessa in data ...../...../.....
- avviene in loco, a cura della Ditta (Ragione sociale) .....  
..... CF/P.IVA .....  
notificata/autorizzata in data ...../...../..... prot./aut. n. ....

7 - Il Centro si avvale di una forma di ristorazione già notificata, presso la quale è consumato il pasto:

- Ditta (Ragione sociale) .....  
CF/P.IVA .....  
stabilimento sito nel Comune ..... prov. |\_|\_|  
Via ..... n..... C.A.P. |\_|\_|\_|\_|\_|  
notificata/autorizzata in data ...../...../..... prot./aut. n.....

Si allega il menu

Eventuali note: .....  
.....  
.....  
.....  
.....

Si allega copia fotostatica del documento di identità.

Data.....

Firma .....

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e acconsente al trattamento dei propri dati, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, necessari per l'erogazione della prestazione richiesta.

Data.....

Firma .....